

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI OSTIGLIA

**STAZIONE APPALTANTE
PROVINCIA DI MANTOVA**

Area Pianificazione Territoriale, Patrimonio e Appalti

Via P. Amedeo n.32 – 46100 Mantova – tel. 0376/204372-271-382 – fax 0376/204707

e-mail: appalti@provincia.mantova.it

Mantova, li 20.03.2017

Spett.le Ditta

LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA

PER L'APPALTO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE NEL QUARTIERE FIERISTICO - EXPO - DEL COMUNE DI OSTIGLIA (MN)" CUP B54H13000000000 - CIG 70005436D5

IMPORTO: € 304.424,10 di cui **€ 298.591,35** a base di gara per lavori a corpo ed **€ 5.832,75** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Con riferimento all' "Indagine di Mercato per l'appalto dei lavori di realizzazione di una struttura polifunzionale nel quartiere fieristico – Expo – del Comune di Ostiglia (MN)", effettuata dalla Provincia di Mantova in qualità di stazione appaltante per conto del Comune di Ostiglia, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.c) del D.Lgs. n.50/2016, in esecuzione della determinazione n. 759 del 28.12.2016 del Comune di Ostiglia e della successiva determinazione dirigenziale n. 1132 del 28.12.2016 della Provincia di Mantova;

preso atto della richiesta di Invito alla gara, prodotta nei termini indicati nell'Avviso relativo alla suddetta Indagine di Mercato,

visto l'esito del sorteggio pubblico, effettuato secondo le modalità descritte nel richiamato Avviso, finalizzato ad individuare gli operatori economici da invitare,

in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ostiglia n° 104 del 15.03.2017 e della determinazione dirigenziale n°175 del 20.03.2017 della Provincia di Mantova

codesta impresa

è invitata

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il **termine ultimo delle ore 12.00 del giorno 10 APRILE 2017.**

Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

Premessa

La Provincia di Mantova e il Comune di Ostiglia hanno sottoscritto apposita "Convenzione con il Comune di Ostiglia per l'affidamento alla Provincia di Mantova delle funzioni di stazione appaltante per l'acquisizione di lavori servizi e forniture" approvata rispettivamente dal il Comune di Ostiglia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2016 e dalla Provincia di Mantova con deliberazione della Giunta Provinciale n. 89 del 25.07.2014 e successiva determinazione dirigenziale n. 238 del 29/03/2016.

In base alla suddetta Convenzione il Comune di Ostiglia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, c.88 della L. n.56/2014, può avvalersi della Provincia di Mantova quale stazione appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

In qualità di stazione appaltante la Provincia di Mantova espleta pertanto, su delega del Comune di Ostiglia ed in nome e per conto di quest'ultimo, la presente procedura di affidamento del dell'appalto dei "Lavori di realizzazione di una struttura polifunzionale nel quartiere fieristico – Expo – del Comune di Ostiglia (MN)",

sino alla predisposizione del contratto di affidamento dell'appalto all'aggiudicatario, che verrà sottoscritto dal Comune di Ostiglia, ente committente dei lavori in appalto.

1 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- L'affidamento avrà luogo mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.c) del D.Lgs. n.50/2016.
- La gara sarà tenuta con il metodo dell'offerta segreta ai sensi dell'art.73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n° 827. L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.8 del D.Lgs. n.50/2016.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti nel citato art. 97, c.2 alle lett. a), b), c), d), e).

Per l'applicazione dei suddetti metodi, si rinvia al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 Ottobre 2016 recante "Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso", con le seguenti precisazioni:

- ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto sino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra risulti pari o superiore a cinque;
 - ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci;
 - si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai suddetti metodi solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse;
 - in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.
- Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.
 - Non sono ammesse offerte in variante.
 - Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Amministrazione committente.

2 – LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE

L'importo dell'affidamento è di € 304.424,10# (Euro trecentoquattromilaquattrocentoventiquattro/10) di cui € 298.591,35# (Euro duecentonovantottomilacinquecentonovantuno/35) a base di gara per lavori a corpo ed € 5.832,75# (Euro cinquemilaottocentotrentadue/75) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Lavorazione	Categoria e Classifica D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile
Edifici civili e industriali	Cat. OG1 Class. I ^A	SI'	€ 134.575,03	44,21%	Categoria PREVALENTE
Strutture in legno	Cat. OS32 Class. I ^A	NO	€ 91.458,54	30,04%	Categoria SCORPORABILE
Impianti tecnologici	Cat. OG11	SI'	€ 78.390,53		

	Class. I[^]			25,75%	Categoria SCORPORABILE
Importo complessivo dell'affidamento comprensivo degli oneri di sicurezza			€ 304.424.10	100%	

NOTA BENE:**Come indicato nell'Avviso di Indagine di mercato:**

- Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, si precisa che l'operatore economico deve essere in possesso della qualificazione SOA o dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nella **categoria prevalente OG1**, nonché della qualificazione SOA, o dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nella **categoria scorporabile OG11**, trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria, classificata tra i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (s.i.o.s.).
- Con riferimento alla **categoria scorporabile OS32**, poiché la stessa non rientra tra quelle a qualificazione obbligatoria, i lavori appartenenti alla stessa potranno essere eseguiti direttamente dal concorrente anche qualora non possieda la relativa attestazione di qualificazione SOA o i corrispondenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; in tal caso però il concorrente dovrà obbligatoriamente avere la qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1 – classifica I[^].

Eventuale partecipazione in raggruppamento temporaneo o ricorso al subappalto

- E' ammessa, ai sensi dell'art. 48 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà per l'operatore economico invitato individualmente di partecipare in raggruppamento temporaneo con operatore economico in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, come meglio precisato ai successivi paragrafi 4.3) e 6.1) della presente Lettera di Invito.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61 – c.2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 c.2 del citato D.P.R. n. 207/2010.
- L'eventuale subappalto dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. Inoltre il subappalto dei lavori ricompresi nella categoria scorporabile OG11, classificata tra i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (s.i.o.s.), non può superare il 30% dell'importo della categoria stessa e non può essere suddiviso. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

3 – DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA' PER RITARDI

3.1 DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto della presente Lettera di Invito è l'affidamento, mediante procedura negoziata, dell'appalto dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE NEL QUARTIERE FIERISTICO – EXPO - DEL COMUNE DI OSTIGLIA (MN)", di cui **al progetto esecutivo approvato** con DGC n. 94 del 15/07/2014 e Determinazione n. 673 del 03.12.2016 del Comune di Ostiglia.

In particolare l'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle opere necessarie per il nuovo volume ad un piano che ospiterà una struttura polifunzionale.

L'area su cui verrà costruito il fabbricato è di proprietà Comunale; la stessa attualmente è occupata in parte dal "Centro Fieristico Expo, SIC 30 Servizi di Interesse Comune"; l'area si estende per circa 8.113,00 mq, è accessibile da Piazza Mazzini e da Via Carlo Collodi ed è identificata catastalmente al Foglio 32 mappale 50 del catasto del Comune di Ostiglia (MN).

Per la struttura del nuovo fabbricato, viene proposta una struttura principale in legno ad alto contenuto tecnologico, sia per quanto riguarda l'efficientamento energetico, nel rispetto delle normative di legge, sia per quanto riguarda l'elevato grado di sicurezza sotto il profilo sismico strutturale, con resistenza al Fuoco R60min.

Il nuovo fabbricato verrà realizzato in aderenza all'attuale centro fieristico, distaccato dallo stesso esclusivamente da un giunto sismico, onde evitare effetti di martellamento sull'esistente nel caso di eventi sismici.

Nello specifico il progetto prevede le seguenti lavorazioni:

- allestimento di cantiere e messa in sicurezza del medesimo;
- scavi di sbancamento e di fondazione;
- getti in CLS per opere di fondazione, cordoli e battuti;
- posa in opera della struttura portante prefabbricata in legno fino alla copertura;
- realizzazione delle opere specialistiche impiantistiche;
- completamento delle pareti esterne con cappotto isolante;
- completamento delle pareti interne con cartongesso e coloritura finale;
- pavimentazioni interne;
- finitura delle porzioni esterne marciapiedi;
- completamento delle lattonerie.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto delle Misure generali di tutela – del D.Lgs. 81/2008 e dei documenti allegati;

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo con i relativi allegati.

3.2 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'intervento oggetto del presente affidamento deve eseguirsi presso l'area Expo di Ostiglia (MN), tra Piazza Mazzini e Via Collodi.

3.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

È facoltà del Comune committente richiedere che l'esecuzione dell'opera avvenga anche durante i giorni festivi.

3.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, lett. dddd) del D.Lgs. n.50/2016.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

3.5 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI

- Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in **120 (centoventi) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri.
- I lavori dovranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene

applicata una penale pari a euro 300 €/giorno con un massimo complessivo non superiore al 10% dell'importo di contratto.

La medesima penale trova applicazione anche per le ipotesi di ritardo previste dal comma 2 del citato art. 18 del C.S.A.

- **CUP** (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente intervento: **CUP B54H1300000000**
- **CIG** (Codice Identificativo gara) attribuito al presente intervento: **CIG 70005436D5**

4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016**, l'esclusione prevista dal comma 1 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
 - del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
 - del singolo professionista o dei professionisti associati
 - di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dei soci accomandati o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 26 ottobre 2016 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*)
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*)
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- Con riferimento alla causa di esclusione prevista **dall'art. 80, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n.159/2011)** si precisa, conformemente a quanto indicato nel citato Comunicato del Presidente ANAC 26/10/2016, che tale causa di esclusione deve intendersi riferita a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del citato D.Lgs. n.159/2011 (Codice Antimafia).

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello

stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali)** la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita **Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"** - tutte le notizie ad essi riferite e riportate nel Casellario Informativo gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.
- Ai fini dell'esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse.
- La sussistenza delle suddette cause di esclusione è dimostrata dalla Stazione Appaltante mediante la consultazione del casellario dell'Autorità ed a seguito di un procedimento in contraddittorio con l'impresa interessata.
- A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti *"Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice"* di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Ostiglia.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. a) del **"Protocollo d'Intesa per la legalità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni"**, sottoscritto in data 24/02/2014, sono escluse dalla partecipazione alla gara le imprese per le quali il Prefetto attesti, a seguito di richiesta inviata dalla stazione appaltante – avvalendosi delle informazioni fornite dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dall'Azienda Sanitaria Locale - pregressi impieghi di manodopera con modalità illecite o irregolari, quali:
 - gravi violazioni in materia di sicurezza come identificate dal Ministero del Lavoro in sede di applicazione dell'art.14 del D.Lgs. n.81/2008;
 - impiego di lavoratori non risultanti dalle Comunicazioni Obbligatorie;
 - utilizzo e sfruttamento manodopera straniera clandestina;
 - impiego di manodopera derivante da somministrazione illecita, appalto illecito e distacco illecito, con particolare riguardo al fenomeno del distacco da imprese non nazionali.

A tal fine dette violazioni devono risultare da accertamenti verbalizzati e contestati dai competenti organi pubblici di vigilanza in assenza di regolarizzazione mediante le previste procedure di estinzione degli illeciti (artt.20 e 21 del D.Lgs. n.758/1994; art.16 della L. n.689/1981; art.162 bis del cod. pen).

4.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti quelle oggetto del presente affidamento.
- Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
- Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.45, c.2, lettere d) e e) del D.Lgs. n.50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
- Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

4.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"

- Ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto i concorrenti dovranno:
 - con riferimento alla categoria prevalente OG1: essere in possesso di Attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella cat. OG1 - classifica I[^] o in alternativa essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
 - con riferimento alle lavorazioni riconducibili alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG11: essere in possesso di Attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella cat. OG11 - classifica I[^] o in alternativa essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
 - con riferimento alla categoria scorporabile OS32, poiché la stessa non rientra tra quelle a qualificazione obbligatoria, i lavori appartenenti alla stessa potranno essere eseguiti direttamente dal concorrente anche qualora non possieda la relativa attestazione di qualificazione SOA o i corrispondenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; in tal caso però il concorrente dovrà obbligatoriamente avere la qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1 – classifica I[^].

In alternativa (nel caso di concorrenti non in possesso dell'attestato SOA)

Dovrà essere dimostrato il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010:

- a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente Lettera d'Invito non inferiore all'importo dell'affidamento in questione;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente Lettera d'Invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di RTI e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d) e e) del D.Lgs. n.50/2016 di TIPO ORIZZONTALE:

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art.45, c.2, lett. d), del D.Lgs. n.50/2016 ed i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. e), del D.Lgs. n.50/2016, **di tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente Lettera di Invito per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del **40% (quaranta per cento)** e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del **10% (dieci per cento)**. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne

verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di RTI e Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d) e e) del D.Lgs. n.50/2016 di TIPO VERTICALE:

Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e per i Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), del D.Lgs. n. 50/2016 **di tipo verticale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna impresa mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di RTI e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d) e e) del D.Lgs. n.50/2016 di TIPO MISTO:

Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e per i Consorzi ordinari di concorrenti di cui **all'art. 45, c.2, lett. d), e)**, del D.Lgs. n. 50/2016 **di tipo misto**, nei quali l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento.

NB:

Le imprese partecipanti a RTI o Consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. d) e e) del D.Lgs. n.50/2016 devono indicare, a pena di esclusione, in sede di partecipazione alla gara, le rispettive categorie e classifiche di qualificazione possedute nonché le quote di partecipazione al RTI o Consorzio.

- **Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.**

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto, possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella presente Lettera di Invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il **20% (venti per cento)** dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richiesta dalla presente Lettera di Invito, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono, pena l'esclusione, compilare e sottoscrivere il *"Documento di gara unico europeo"* (*Allegato 1*) e l'offerta economica (*Allegato 4*). Non costituisce invece causa di esclusione la loro mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

5 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Si applica quanto previsto dall'art. 13, c.4 della Legge n. 180/2011 *"Norme per la tutela della libertà d'impresa Statuto delle imprese"*.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera di Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

6 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

- Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016,

in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente Lettera di invito.

- Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:
 - a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alla *lettera a)* (**imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative**), *lettera b)* (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**), e *lettera c)* (**consorzi stabili**), dell'articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016;
 - b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alla *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), *lettera e)* (**consorzi ordinari di concorrenti**), *lettera f)* (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**) e *lettera g)* (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'articolo 48, c.8, del citato decreto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016, come di seguito meglio precisato.

6.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di concorrenti

- Ai sensi dell'art. 48, c.11, del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta anche quale capogruppo/mandatario di operatori riuniti o che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi del c.8 del citato art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e *lettera e)* (**consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.**) anche se non ancora costituiti. In tal caso:
 - dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione in raggruppamento”**, compilando lo schema allegato alla presente Lettera di Invito (**Allegato n. 3**);
 - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il **“Documento di gara unico europeo”** (**Allegato n. 1**);
 - l'operatore economico indicato come mandatario dovrà, altresì, compilare la **“Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara”** (**Allegato n. 2**);
 - l'offerta economica (**Allegato n. 4**) dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti.
- Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- Resta fermo che, poiché i concorrenti invitati sono stati selezionati a seguito di apposita Indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici in possesso di specifici requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto, detti requisiti saranno comunque verificati dalla stazione appaltante anche qualora i concorrenti invitati partecipino in RTI, ai sensi del citato art. 48 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016.
- **La stazione appaltante provvederà, comunque, a verificare in capo agli operatori economici invitati alla presente procedura di affidamento il possesso degli specifici requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Indagine di mercato, anche qualora gli stessi concorrenti partecipino in RTI, ai sensi del citato art. 48 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016.**

6.2) Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, i consorzi di cui all'art.45, c.2, **lett. b)**

(consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (**consorzi stabili**) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- Il consorzio nonché gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il **“Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 1)**. Il consorzio dovrà, altresì, compilare la **“Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara” (Allegato n. 2)**.

6.3 Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete

- Le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del medesimo decreto.
- Come precisato nella Determinazione dell'ANAC n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.
- Come meglio dettagliato nella citata Determinazione dell'ANAC (già AVCP) n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese dovrà tener conto del diverso grado di strutturazione proprio della rete.
- A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, ogni impresa retista partecipante alla gara deve, a pena di esclusione, compilare e sottoscrivere il **“Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 1)**. L'impresa retista individuata come mandataria deve, altresì, compilare la **“Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara” (Allegato n. 2)**.

6.4) Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC. In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato che riporti gli estremi del parere favorevole espresso da ANAC.
- Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 110, c.5 del D.Lgs. n.50/2016, oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:
 - a) la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - b) il **“Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 1)** e la **“Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara” (Allegato n. 2)** debitamente compilati e sottoscritti dal suddetto operatore economico.
- Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

7 – OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016 e relative istruzioni operative (www.anticorruzione.it) con le seguenti modalità.

Il contributo dovuto da parte di ciascun concorrente per la partecipazione alla presente gara è fissato nell'importo di **Euro 35,00 (trentacinque/00)**.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi".

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (**CIG 70005436D5**) alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on-line** mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

8 – FINANZIAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE

- L'intervento in oggetto comporta una spesa complessiva di Euro 401.309,80 finanziata con mezzi propri di bilancio del Comune di Ostiglia.
- Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dagli artt. 27 e 28 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.).
- Nello specifico sono dovute **rate di acconto** ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 del C.S.A., al netto del ribasso d'asta sui lavori, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2 dell'art.27 del C.S.A. e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano l'importo minimo di **€ 50.000,00 (Euro centomila/00)** IVA esclusa, dalle quali va detratto l'importo delle corrispondenti rate di anticipazione.
- Ai sensi dell'art. 30, c.5, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (*zero virgola cinquanta per cento*), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- Ai sensi dell'art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
- L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

9 – SUBAPPALTO

- E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'impresa concorrente o dell'Impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti

disposizioni.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 l'eventuale subappalto non può superare la quota **del 30% (trenta per cento)** dell'importo complessivo del contratto di lavori.
 - Si precisa, inoltre, che per la categoria scorporabile di lavori OG11, classificata tra le *“opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica”*, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere ricomprese nella categoria stessa e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.
 - L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, compilando l'apposita Sez. D della Parte II del **“Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 1)**, indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;
 - che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
 - che l'appaltatore provveda al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.
 - Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.
 - L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).
 - Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.
 - L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla stazione appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.
 - L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui alla presente Lettera di Invito, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016, solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte del Comune di Ostiglia, entro trenta giorni dalla relativa richiesta dell'Appaltatore presentata alla stazione appaltante-Provincia di Mantova, da questa istruita e successivamente trasmessa al citato Comune committente; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
 - L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui alla presente Lettera di Invito, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016, solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte del Comune committente su indicazione della Stazione appaltante entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
 - Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
 - Il Comune committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere allo stesso Comune committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
 - Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al periodo precedente, l'Amministrazione Committente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore.
- In tal caso è, pertanto, fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere al Comune committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

- Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (*venti per cento*). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Amministrazione provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.9, del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

10 – SUBAFFIDAMENTI

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente inferiori al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare.
- Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi del citato art.105, c.2, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al Comune committente, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stazione appaltante corredato dalla seguente documentazione:
 - contratto di subaffidamento o atto equivalente;
 - dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
 - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

11 – OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST E RISPETTO PROTOCOLLO LEGALITÀ

- Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con d.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. *White list*).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - autotrasporti per conto di terzi;
 - guardianìa dei cantieri.
- La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o subaffidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle white list tenute dalle competenti Prefetture.

- Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia.
- In attuazione del **“Protocollo d’Intesa per la Legalità e la Sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni”**, promosso dalla Prefettura di Mantova e sottoscritto in data 24.02.2014, tra la Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova, è fatto obbligo all’aggiudicatario di:
 - comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riferimento ai subcontratti relativi ai settori di seguito indicati:
 - trasporto di materiali a discarica conto terzi;
 - trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - autotrasporto conto terzi;
 - guardiania dei cantieri.

La Provincia di Mantova provvederà a comunicare tempestivamente al Prefetto il suddetto elenco di imprese al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia, da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011.

- per le imprese inquadrato nel settore edile, provvedere all'iscrizione alla Cassa Operai Edili della provincia di Mantova del personale operaio a partire dal primo giorno di lavoro, a prescindere dalla durata del cantiere, per consentire la verifica della regolarità contributiva e dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali, nonché per garantire il rispetto di quanto disposto dall'art.105, c.9 del D.Lgs. n.50 /2016.

12 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

- In applicazione della L. n. 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (**CIG 70005436D5**) e il codice unico del progetto in questione (**CUP B54H13000000000**). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare al Comune committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare al Comune committente gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
- Il Comune committente verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, il Comune committente provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune committente provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (*sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...*) al momento della ricezione da parte del Comune della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

- Al fine di mettere il Comune committente in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare al Comune tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.
- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

13 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

13.1 – Garanzia provvisoria

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016, l'offerta deve essere corredata da una **garanzia fideiussoria** di natura accessoria, denominata "*garanzia provvisoria*", **intestata al Comune di Ostiglia**, pari al 2% del prezzo base indicato nella presente Lettera di Invito (**€ 6.088,48**) costituita, a scelta dell'offerente, mediante:

- versamento **in contanti o in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso il Tesoriere del Comune di Ostiglia ossia c/o UNICREDIT S.p.A. – Filiale di Ostiglia – Via Bernardino Ghinosi n. 2 - IBAN IT 1810200857760000104417218 - **intestato a Comune di Ostiglia**;
 - **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Dette fideiussioni devono avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Ostiglia.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016, la garanzia provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

NB:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta del Comune di Ostiglia nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 90 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.

- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'appaltatore riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
- Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fideiussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio ordinario.
- I non aggiudicatari potranno richiedere la restituzione della garanzia provvisoria non appena avvenuta l'aggiudicazione definitiva o ritirandola direttamente presso l'Ufficio Appalti della Stazione Appaltante Provincia di Mantova o **allegando ai documenti di gara una busta affrancata di modo che gli uffici provvedano alla restituzione a mezzo posta.**
- In considerazione della particolare modalità di espletamento della presente procedura si precisa che l'eventuale erronea intestazione della garanzia provvisoria a favore della stazione appaltante Provincia di Mantova anziché del Comune di Ostiglia committente dell'opera, non sarà considerata motivo di esclusione dalla gara, in quanto sarà consentito alla ditta che ha presentato la suddetta cauzione di modificarne l'errata intestazione.

13.2 – Garanzia definitiva

- Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016, come indicate alle lett. a) e b) del precedente paragrafo 13.1).

- La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune committente.
- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
- Il Comune committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.
- Il Comune committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
- In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (*ottanta per cento*) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte del Comune committente, della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

13.3 – Riduzione dell'importo delle garanzie “provvisoria” e “definitiva”

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 *“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.(omissis)..... Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.*
- Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.
- In caso di partecipazione alla gara, in associazione orizzontale, di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti al RTI o al Consorzio. Nell'ipotesi invece di associazione di tipo verticale, solo le imprese in possesso della certificazione di qualità potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

13.4 - Garanzie e coperture assicurative per l'esecuzione dei lavori

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (*dieci*) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne l'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

partita 1)	per le opere oggetto del contratto: pari all'importo del contratto;
partita 2)	per le opere preesistenti: euro 150.000,00,
partita 3)	per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00,
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
- La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad **euro 500.000,00**.
- Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

NB)

- **Le garanzie fideiussorie per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva (*opportunamente integrate con la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ.*) nonché la copertura assicurativa, devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123.**

14 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA - MODALITA' DI COMUNICAZIONE

- Nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" "Procedure negoziate" del sito internet della Stazione Appaltante Provincia di Mantova, all'indirizzo www.provincia.mantova.it, unitamente alla Lettera di Invito, sono pubblicati gli elaborati progettuali in formato zip, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.

Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail.

- Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti telefonicamente sia, per quanto attiene alla Lettera Invito ed alla compilazione degli allegati, all'Ufficio Contratti e Appalti - Dott.ssa Sabina Tosi (Tel. 0376/204372 – 204271 – 204382 – e-mail: appalti@provincia.mantova.it) sia, per quanto attiene agli aspetti progettuali dell'intervento, contattando il RUP nominato dal Comune committente Ing. Lorenzo Grecchi o il Geom. Daniele Rossi del Settore Tecnico del Comune di Ostiglia (Tel. 0386/300271-0386/300273 Fax 0386/800215 - e-mail: lorenzo.grecchi@comune.ostiglia.mn.it – daniele.rossi@comune.ostiglia.mn.it).
- Ai sensi dell'art. 76, c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante comunicherà d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:
 - a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la Lettera di Invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
 - c) l'eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i candidati;

- d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla precedente lettera a).
- Le comunicazioni di cui al punto precedente saranno fatte mediante posta elettronica certificata, o in subordine mediante Fax. A tal fine ciascun operatore economico sarà tenuto ad indicare nell'*Allegato 1 "Documento di gara unico europeo"* l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale autorizza espressamente il ricevimento delle comunicazioni sopra indicate nonché il n° di fax.
 - Per la presente gara NON SIRILASCIA alle imprese attestazione di presa visione degli elaborati progettuali.**

15 – SOPRALLUOGO

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'intervento, costituisce condizione di partecipazione alla gara, **a pena di esclusione**, l'effettuazione di un sopralluogo presso la sede dei lavori.

Al fine dell'attestazione di essersi recati sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, le imprese interessate dovranno presentarsi, tramite i propri legali rappresentanti, direttori tecnici o soggetti muniti di apposita delega, previo appuntamento da concordarsi telefonicamente, con i tecnici referenti del **Settore Tecnico del Comune di Ostiglia**, ai seguenti numeri (Ing. Lorenzo Grecchi Tel. 0386/300271 – Geom. Daniele Rossi Tel. 0386/300273).

I sopralluoghi verranno effettuati esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Si precisa che:

- Nel caso di persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta, dovrà essere consegnata la delega.
- Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi ordinari non ancora formalmente costituiti, la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.
- Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

A dimostrazione dell'avvenuto **sopralluogo** verrà rilasciata da un incaricato del Settore tecnico del Comune di Ostiglia una **apposita ricevuta** indicante il nome della ditta ed il giorno del sopralluogo. Tale ricevuta dovrà essere **allegata** all'Autocertificazione.

16 – TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte dovranno essere recapitate, a pena esclusione, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 APRILE 2017**, a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero tramite consegna a mani al seguente indirizzo:

PROVINCIA DI MANTOVA - UFFICIO PROTOCOLLO - Via Principe Amedeo, 32 - 46100 – MANTOVA,

La consegna a mani dei plichi va effettuata presso lo sportello URP della Provincia di Mantova di Via Principe Amedeo n.32 – Mantova, negli orari di apertura al pubblico (**Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì: 8.30-12.30 – Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.00**).

Le offerte dovranno pervenire in un'unica busta chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata per tutti i lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre al nominativo e indirizzo della Ditta mittente, la seguente dicitura:

***NON APRIRE* contiene documenti ed offerta relativi alla PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE NEL QUARTIERE FIERISTICO - EXPO - DEL COMUNE DI OSTIGLIA (MN) – IMPORTO € 304.424,10**

La busta, come sopra descritta, sigillata e controfirmata, dovrà contenere quanto segue:

- la **documentazione amministrativa** richiesta per la partecipazione alla gara;
- un **plico**, ugualmente sigillato e contrassegnato, recante, oltre l'oggetto dell'affidamento, anche la seguente dicitura: OFFERTA ECONOMICA.

In particolare:

1. **LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** richiesta per l'ammissione alla gara dovrà consistere in:

a) **Un'unica autocertificazione** in carta libera, resa e sottoscritta ai sensi del DPR n.445/2000, da rendersi tramite la compilazione dell' **Allegato 1 "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO" (DGUE)**, come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016*".

Il "*Documento di gara unico europeo*" consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dalla presente Lettera di Invito.

- In merito alla dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui **all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016** si precisa che:
 - con riferimento ai motivi di esclusione di cui **all'art. 80, comma 1** del D.Lgs. n.50/2016 tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente anche con riferimento a tutti i soggetti, indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 ed elencati al precedente paragrafo 4.1) della presente Lettera di Invito. La dichiarazione in questione deve essere resa anche nel caso in cui i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito. Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate;
 - con riferimento ai motivi di esclusione di cui **all'art. 80, comma 2** del D.Lgs. n.50/2016 (*presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n.159/2011*) tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente con riferimento a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del citato D.Lgs. n.159/2011 (Codice Antimafia).

Compilazione del "Documento di gara unico europeo"

- **L'operatore economico che partecipa per proprio conto** deve produrre un solo "**Documento di gara unico europeo (DGUE)**" (**Allegato 1**) – compilando le seguenti parti:
 - **Parte II - Sezione A** "*Informazioni sull'operatore economico*" - (*riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*) – **Sezione B** "*Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico*"; **Sezione D** "*Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento*" solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - **Parte III** - *Tutte le sezioni*;
 - **Parte IV** - "*Criteri di selezione*":
 - Sezione A** "*Idoneità*":
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se *cooperative*, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
 - Sezione D** "*Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale*": precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
 - **Parte VI** - "*Dichiarazioni finali*"
- **In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti**, di cui all'art. 45, c.2, lett. d), ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 il "**Documento di gara unico europeo (DGUE)**" (**Allegato 1**) deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio.

Nello specifico la **mandataria** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** "*Informazioni sull'operatore economico*" - (*riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*) – **Sezione B** "*Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico*"; **Sezione D** "*Informazioni concernenti i*

subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

- **Parte III** - *Tutte le sezioni*;
- **Parte IV** - *"Criteri di selezione"*:
Sezione A *"Idoneità"*:
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;**Sezione D** *"Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale"*: precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI** - *"Dichiarazioni finali"*

La/e **mandante/i** dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** *"Informazioni sull'operatore economico"* - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*) – **Sezione B** *"Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"*;
 - **Parte III** - *Tutte le sezioni*;
 - **Parte IV** - *"Criteri di selezione"*:
Sezione A *"Idoneità"*:
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;**Sezione D** *"Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale"*: precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
 - **Parte VI** - *"Dichiarazioni finali"*
- In caso di **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro** e **consorzio tra imprese artigiane** di cui all'art.45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all'art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 il **"Documento di gara unico europeo (DGUE)"** (**Allegato 1**) deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Nello specifico il **Consorzio** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** *"Informazioni sull'operatore economico"* - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*) – **Sezione B** *"Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"*; **Sezione D** *"Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento"* solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- **Parte III** - *Tutte le sezioni*;
- **Parte IV** - *"Criteri di selezione"*:
Sezione A *"Idoneità"*:
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;**Sezione D** *"Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale"*: precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI** - *"Dichiarazioni finali"*

La/e impresa/e **consorziate/e** per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** *"Informazioni sull'operatore economico"* - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*) – **Sezione B** *"Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"*;
- **Parte III** - *Tutte le sezioni*;
- **Parte IV** *"Criteri di selezione"*:
Sezione A *"Idoneità"*:
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;**Sezione D** *"Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale"*: precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta;
- **Parte VI** - *"Dichiarazioni finali"*

Il “**Documento di gara unico europeo (DGUE)**” (*Allegato 1*)” deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e.
Per le Parti da compilare da parte dell'eventuale/i impresa/e cooptata/e si veda quanto sopra riportato in relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in raggruppamento.

NB) Il “**Documento di gara unico europeo (DGUE)**” (*Allegato 1*)” deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

- b) **Attestazione di sopralluogo**, comprovante l'avvenuta presa visione del luogo dove debbono eseguirsi i lavori, dovrà essere prodotta unitamente all'autocertificazione.

NB: Si precisa che la mancata presentazione di tale Attestazione non rappresenterà di per sé motivo di esclusione dalla gara qualora la stazione appaltante possa inequivocabilmente verificare, dagli atti in possesso del Comune di Ostiglia, l'effettiva avvenuta effettuazione del prescritto sopralluogo.

- c) **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA** in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell'**ALLEGATO 2**.

Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma dell'operatore economico partecipante.

Nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d) e e) del D.Lgs. n.50/2016, costituito o costituendo, tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, dell'operatore economico indicato come mandatario.

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. b) (*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane*), e di consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (*consorzi stabili*) tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma del consorzio.

- d) (*salo in caso di partecipazione in riunione di imprese ai sensi dell'art. dell'art. 48, c.11, del D.Lgs. 50/2016*)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell'**ALLEGATO 3**.

In caso di domanda di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo “*in nome e per conto proprio e delle mandanti*”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi, comprese le eventuali imprese cooptate.

Alla Domanda di partecipazione in Raggruppamento *va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.*

- e) **QUIETANZA DEL VERSAMENTO O FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA O RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI intestata al Comune di Ostiglia** relativa alla garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'affidamento (**€ 6.088,48**), corredata dell'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente della gara.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d) e e) del D.Lgs. n.50/2016, la polizza

fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

In caso di partecipazione alla gara, in associazione orizzontale, di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti al RTI o al Consorzio. Nell'ipotesi invece di associazione di tipo verticale, solo le imprese in possesso della certificazione di qualità potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

- f) **COPIA dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche coerenti con la natura dei lavori da assumere. La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

NB:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Per le categorie di lavori per le quali l'operatore economico non è in possesso di attestazione di qualificazione SOA, ma risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR n. 207/2010, lo stesso dovrà compilare le seguenti parti del **"Documento di gara unico europeo (DGUE)"** (**Allegato 1**):

Parte IV - Sezione B "Capacità economica e finanziaria":

- **Punto 2a** - precisare il fatturato annuo specifico corrispondente all'importo dei lavori simili a quelli relativi alla categoria per la quale non si possiede l'attestazione di qualificazione SOA, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente Lettera d'Invito; l'importo di tali lavori non deve essere inferiore all'importo della categoria di lavori per la quale non si possiede l'attestazione SOA;
- **Punto 6** – precisare il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente che non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori della categoria per la quale non si possiede l'attestazione SOA, eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente Lettera d'Invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori eseguiti sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori eseguiti è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente Punto 2a;

Parte IV - Sezione C "Capacità tecniche e professionali":

- **Punto 3** – precisare l'attrezzatura tecnica posseduta consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio; *(ai fini del presente appalto non è richiesta, invece, l'indicazione delle misure per garantire la qualità né gli strumenti di studio e di ricerca richieste al punto in questione).*

- g) **RICEVUTA ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI EURO 35,00 (trentacinque/00) DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.) AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23/12/2005, N.266 E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' N. 1377 DEL 21/12/2016.** Il versamento del contributo va effettuato nella misura e con le modalità indicate al paragrafo 7) della presente Lettera di Invito.

Il mancato pagamento del suddetto contributo comporterà l'esclusione dalla

procedura di gara.

h) **PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

i) **(Solo in caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale)**

In caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel precedente *paragrafo 6.4*) della presente Lettera di Invito.

2. **IL PLICO DELL'OFFERTA ECONOMICA** dovrà contenere: dichiarazione in bollo da **Euro 16.00**, in conformità all' **ALLEGATO 4**, riportante l'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico (*ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta, ecc.*), sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, indicante - in cifre ed in lettere - il ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, che l'operatore economico stesso offre per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Oltre al ribasso percentuale offerto, l'operatore economico concorrente dovrà indicare, **a pena di esclusione**, nell'apposito spazio dedicato del Modulo *Allegato 4*), i propri **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** afferenti all'esercizio dell'attività svolta, ai sensi dell'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento all'affidamento in oggetto. Nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara.

In caso di imprese riunite, qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta dovrà essere espressa dall'impresa mandataria "*in nome e per conto proprio e delle mandanti*"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui alle lett. *d)*, e *e)* del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e dovrà contenere l'impegno previsto dall'art.48, c.8, del D.Lgs. n.50/2016.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle eventuali **imprese cooptate**.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella indicata in lettere.

Oltre all'offerta nel plico non devono essere inseriti altri documenti.

17 – DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si svolgerà in seduta pubblica, **il giorno 13 APRILE 2017, alle ore 9:00** presso la sede della Provincia di Mantova – Ufficio Gare, in Mantova, Via Principe Amedeo n. 32.

La gara verrà espletata da un Seggio di Gara presieduto dal Dirigente competente, o suo sostituto in caso di assenza, con la presenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante scelti tra i dipendenti della Provincia di Mantova e del Comune di Ostiglia.

Il Presidente di gara dichiarerà aperti i lavori del Seggio di gara da lui presieduto, dopo averne accertato la regolare composizione. A tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i membri del Seggio di gara (Dirigente, testimoni, segretario/a verbalizzante) e le imprese concorrenti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al verbale delle operazioni.

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti: sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero, soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Il Presidente di gara provvederà preliminarmente a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara nonché a far compilare loro il "Prospetto delle presenze" che verrà sottoscritto dallo stesso Presidente.

Il Presidente di gara procederà quindi:

- a) a sorteggiare tra i seguenti valori: 0,6 – 0,8 – 1 – 1,2 – 1,4 il coefficiente da applicare alla media indicata nell'art. 97, c.2, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016;
- b) a sorteggiare, ai sensi di quanto previsto dall'art.97 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 uno dei metodi ivi previsti per determinare la soglia di anomalia;
- c) a verificare la data e l'ora di arrivo dei plichi presentati dalle Imprese offerenti nonché la regolarità formale degli stessi. Le offerte pervenute oltre l'ora o il giorno fissati dalla Lettera di Invito saranno dichiarate inammissibili dal Presidente di gara che ne darà conto nel Verbale di gara.

Dopo l'ammissione dei concorrenti alla gara, il Presidente di gara provvederà ad esaminare la documentazione amministrativa, disponendo l'ammissione o l'esclusione dei partecipanti.

EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9 D.Lgs. n.50/2016 (SOCCORSO ISTRUTTORIO)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.9 del D.Lgs. n.50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale che si dovessero riscontrare nella documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni contenute nel "Documento di gara unico europeo" (DGUE) (Allegato 1), di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, **in favore del Comune di Ostiglia, di una sanzione pecuniaria fissata, per la presente gara, nella misura minima stabilita dalla legge pari all'uno per mille del valore della gara stessa (€ 304,42).** La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nel caso di attivazione delle procedure di soccorso istruttorio il Presidente sospenderà la seduta di gara, provvedendo, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di gara fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax, in cui verrà anche dettagliatamente indicata la modalità di pagamento della prevista sanzione, da effettuarsi, a pena di esclusione, entro il suddetto termine perentorio assegnato e di cui dovrà essere prodotto il documento comprovante l'avvenuto pagamento.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti e/o di mancato pagamento della sanzione entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di gara procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, anche all'incameramento della garanzia provvisoria.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta, senza applicare la prevista sanzione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta del Presidente del Seggio di gara, che non dipendano da una carenza del requisito, la stazione appaltante provvederà a segnalare il fatto all'A.N.AC.

Il Presidente procederà, quindi, all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica. Le offerte verranno lette ad alta voce dal Presidente e dovranno essere siglate dallo stesso e dai due testimoni che lo affiancano che provvederanno anche a controllare se le offerte pronunciate dal Presidente di gara corrispondono a quelle effettivamente scritte, in cifre e in lettere, dalle imprese partecipanti.

Una volta terminata la lettura di tutte le offerte e prima del calcolo in automatico delle medie, le offerte verranno rilette ad alta voce da parte del segretario verbalizzante al fine di attuare un ulteriore controllo.

Infine verrà lanciato il programma per il calcolo delle medie, secondo il metodo estratto in precedenza, con esclusione automatica delle offerte anomale, che indicherà in tempo reale la graduatoria in base alla quale il Presidente di gara formulerà la proposta di aggiudicazione di cui all'art.33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016.

Non si procederà al calcolo delle medie con esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. In tale ipotesi il Presidente di gara formulerà la proposta di aggiudicazione con riferimento all'operatore economico che avrà offerto il maggior ribasso percentuale, fatta salva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità la/le offerta/e che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il

Presidente di gara procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta. Qualora alla seduta pubblica non presenziasse alcun rappresentante delle ditte concorrenti, l'estrazione verrà effettuata, oltre che alla presenza dei due testimoni componenti il Seggio di gara, anche alla presenza del Segretario Generale dell'ente, o del Vicesegretario in caso di sua assenza, che attesteranno la regolarità della procedura seguita.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, si provvederà a pubblicare, sul profilo di committente della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Procedure negoziate", il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti di partecipazione.

18 – AGGIUDICAZIONE – SVINCOLO DELL'OFFERTA – SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO

- Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile al Comune committente. Il Comune committente potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 la proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente di Gara è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determinazione entro il termine di **30 (trenta) giorni**, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile del Servizio competente del Comune committente. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.
- Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto da sottoscrivere con il Comune committente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016, avrà luogo entro i successivi **60 (sessanta) giorni**, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.
- Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile al Comune committente, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Comune committente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016, la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.
- Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario, fatta eccezione per quella che per legge deve essere acquisita dalla Stazione appaltante.
- Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 35 (*trentacinque*) giorni dall'invio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, c.5, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
- Il Comune committente si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c.12, del D.Lgs. n.50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
- La presentazione delle offerte non vincola il Comune committente all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che il Comune committente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.
- L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
- Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente per il Comune committente e salvo eventuale verifica di congruità.
- Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", la stazione appaltante dichiarerà il concorrente decaduto

dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente con la conseguente escussione della garanzia provvisoria da parte del Comune committente. In tale eventualità la stazione appaltante, su indicazione del Comune committente, si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse, la stazione appaltante, su indicazione del Comune committente, si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, a cura dell'ufficiale rogante del Comune committente.
- Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi Unitari.
- Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - b) i piani di sicurezza;
 - c) il cronoprogramma;
 - d) le polizze di garanzia;
 tali documenti dovranno essere controfirmati dall'aggiudicatario e verranno conservati dal Comune committente.
- Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l'Imposta di Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.

19 – PIANI DI SICUREZZA

Entro trenta giorni dalla aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, la ditta aggiudicataria dovrà produrre alla stazione appaltante:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
- b) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al piano esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

20 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI ACCESSO

- I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
- Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
- I dati potranno essere comunicati:
 - a) al personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
 - b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - c) ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo;
 - d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e dalla L. 241/1990 e s.m.i..
- La Provincia consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, c.2 e c.5 del D.Lgs. n.50/2016, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*.

Titolari del trattamento sono la Provincia di Mantova, in qualità di stazione appaltante, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32, nonché il Comune di Ostiglia, in qualità di Ente committente, con sede in Ostiglia, (MN), Via Gnocchi Viani n.16. Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. è il Responsabile del Procedimento Ing. Lorenzo Grecchi del Comune di Ostiglia.

21 – DISPOSIZIONI FINALI

- È espressamente stabilito che il presente invito non vincola in alcun modo il Comune di Ostiglia né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; il Comune si riserva di annullare la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola.
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
- Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o che risulti pervenuto con modalità diverse da quelle previste nella presente Lettera d'Invito o sul quale non sia apposto il nome del concorrente o la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara.
- Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta sigillata con ceralacca o con nastro adesivo e controfirmata per tutti i lembi di chiusura.
- Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per persona da nominare.
- Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine indicato nella presente lettera, anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti.
- Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, fatta salva la possibilità di ricorso al "soccorso istruttorio", ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
- In caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio.
- È espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre il Comune di Ostiglia resterà vincolato solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
- La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.
- Si precisa che la scelta degli operatori economici da invitare alla presente procedura negoziata è stata effettuata a seguito di Indagine di mercato mediante specifico Avviso pubblicato nelle forme di legge. **Pertanto non verranno ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici che, non avendo richiesto di partecipare, non siano stati invitati dalla stazione appaltante.**
- Parimenti non saranno ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici che, a seguito di operazioni straordinarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusione, trasformazione, scissione, cessione, affitto o conferimento del ramo d'azienda o altra diversa modifica della forma giuridica o della ragione sociale, non avranno previamente comunicato alla stazione appaltante l'intervenuta modifica e conseguentemente richiesto di poter partecipare.
- Il Comune committente si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art.110 del D.Lgs. n.50/2016.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 3 del DPR 62/2013 "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.
- A norma dell'art. 209, c.1 del D.Lgs. n.50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro i termini previsti dal citato articolo. In particolare avverso la presente Lettera di Invito è ammesso il ricorso entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della stessa.

Responsabile del procedimento è l'Ing. Lorenzo Grecchi, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ostiglia (Tel. 0386/300271- Fax 0386/800215 - e-mail: lorenzo.grecchi@comune.ostiglia.mn.it).

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Gloria Vanz)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

MODULISTICA ALLEGATA:

All. 1 – DGUE “Documento di gara unico europeo”

All. 2 – “Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara”

All. 3 – “Dichiarazione di partecipazione in raggruppamento”

All. 4 – “Modulo offerta economica”